



Ministero dell' Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Ufficio VIII

Piazza A. Diaz, n. 6 – 20123 Milano

Prot. 8335

Contratto integrativo regionale sulla formazione in servizio del personale docente e A.T.A. per il 2006 - 2007, stipulato tra l'Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale e Organizzazioni Sindacali Regionali della Lombardia CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA

VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa scolastica;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2006 - prot.n.687/MR, del 30 gennaio 2006, che prescrive, tra l'altro, di potenziare gli interventi di qualificazione della formazione del personale della scuola;

VISTA la Direttiva n. 29 del 20 marzo 2006, concernente gli obiettivi formativi assunti come prioritari per l'a.s. 2006/2007 riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario;

VISTO il Contratto Nazionale di Lavoro del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 24 luglio 2003, e in particolare il capo VI sulla formazione;

VISTA l'Intesa del 20 luglio 2004, definita dal MIUR con le OO.SS., con la quale si è delineato il sistema della formazione continua del personale ATA in servizio;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola siglato il 7 dicembre 2005;

CONSIDERATO che il citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio economico 2004-2005 del personale del comparto scuola siglato il 7 dicembre 2005, all' art. 7 prevede che l'attribuzione di una specifica posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, per il personale utilmente collocato in apposita graduatoria avvenga dopo l'esito favorevole della frequenza di un apposito corso di formazione;

VISTA la Direttiva n. 70 del 17 giugno 2002, concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dal personale;

VISTA la Direttiva n. 90 del 1° dicembre 2003, che dà attuazione al sistema degli accreditamenti/qualificazione dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, ai sensi dell'articolo 66 del citato CCNL/2003;

premesse che

oggi più che negli anni passati la formazione in servizio e lo sviluppo professionale degli insegnanti e del personale ATA che opera nelle scuole, rappresentano la condizione indispensabile per la qualità del servizio scolastico. In tale prospettiva si evidenziano tre priorità di carattere generale:

- ogni operatore della scuola, deve poter accedere ad una serie di opportunità di crescita professionale nell'intero arco della propria vita di lavoro;

- ogni scuola deve poter disporre di possibilità di intervento al fine di garantire la piena realizzazione del proprio piano dell'offerta formativa, usufruendo delle competenze e delle professionalità necessarie, anche attraverso la definizione di interventi pluriennali e sviluppando la collaborazione in rete con altre scuole;
- l'amministrazione del sistema scolastico regionale ha il compito di affrontare le esigenze professionali e culturali derivanti da decisioni di innovazione di sistema e di miglioramento professionale, introducendo misure perequative all'interno di un territorio articolato e diversificato e attivando interventi di supporto (informazione, monitoraggio e valutazione).

A queste priorità, a cui è legata una impostazione equilibrata di una politica attiva per lo sviluppo professionale del personale della scuola, si ispireranno le scelte e le strategie operative conseguenti, rispettando criteri di qualità:

- le azioni di formazione per il personale vanno progettate e realizzate con una chiara finalizzazione al miglioramento delle esperienze educative e formative degli alunni e degli studenti;
- la progettazione degli interventi di formazione deve raccordare gli obiettivi con le risorse disponibili (organizzazione, tempi, luoghi, risorse finanziarie) scegliendo flessibilmente approcci e metodi ad elevata efficacia ed alto contenuto innovativo;
- è indispensabile sviluppare efficaci partnership con soggetti, istituzioni, agenzie qualificate e professionalizzate dal momento che solo la formazione di qualità si configura come una reale risorsa;
- è necessario valorizzare compiutamente l'esperienza, le capacità e le competenze di quegli operatori che possono essere risorse valide per la formazione;
- il monitoraggio e la valutazione di impatto e la loro socializzazione sono condizioni per il miglioramento dei processi e per una gestione responsabile delle risorse finanziarie allocate.

A queste condizioni, gli interventi possono essere realmente investimenti che permettono alle scuole di disporre di personale che mantiene negli anni un elevato livello professionale, necessario per affrontare le sfide oggi presenti, e permettono alle scuole di diventare ambienti di crescita professionale, garantendo le migliori condizioni di efficacia nella propria azione e ai singoli operatori l'opportunità di rafforzare i propri progetti di vita professionale.

La presente contrattazione tiene conto delle relazioni esistenti tra i diversi soggetti istituzionali responsabili della formazione, nell'ottica dell'autonomia funzionale e del decentramento istituzionale.

L'area della formazione impegna infatti, a diversi livelli, in un quadro sistematico e coerente, le scuole dell'autonomia, gli uffici scolastici regionali e l'amministrazione centrale. In tale contesto:

- Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete, sulla base delle delibere dei collegi dei docenti e tenuto conto delle innovazioni in atto in ciascuna scuola autonoma, la programmazione delle iniziative di formazione, finalizzate ai bisogni individuati nel POF.

A tal fine il piano annuale delle istituzioni scolastiche si articola in iniziative:

- a. progettate dalla scuola autonomamente o consorziate in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, l'università, le associazioni professionali, gli enti accreditati;
- b. promosse dall'amministrazione centrale e periferica;
- c. realizzate in autoaggiornamento secondo le tipologie e le modalità definite dall'art. 3 della Direttiva n. 70/02.

tutto ciò premesso

le parti convengono di stipulare il seguente Contratto integrativo regionale relativo alla formazione del personale docente e ATA operante nelle istituzioni scolastiche della Lombardia, per l'a.s. 2006/2007.

Art. 1

Campo di applicazione e criteri generali

- La materia del presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo e al personale ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche della Lombardia, anche in posizione di comando ed utilizzo e, comunque, in ogni posizione di stato equiparata al servizio di istituto.

- Le iniziative di formazione di carattere locale e regionale si intendono disponibili alla partecipazione del personale interessato in servizio nelle scuole paritarie, senza ulteriori oneri per l'amministrazione e comunque dopo aver soddisfatto le richieste provenienti dalle scuole statali.

Art. 2

Obiettivi formativi prioritari regionali per l'A.S. 2006-2007

Gli **obiettivi formativi** per l'a. s. **2006-2007** sono definiti come di seguito indicati:

1. Attuazione degli obblighi contrattuali

- a. Iniziative di formazione da destinare a tutti i profili del personale della scuola, con particolare riferimento alla formazione in ingresso, alla riconversione e riqualificazione del personale docente (in esubero e agli ITP) nonché alla formazione per il personale delle scuole in aree a rischio e a forte processo immigratorio, o frequentate da nomadi.
- b. Iniziative di formazione da destinare al personale ATA riguardanti (lo sviluppo delle professionalità)
- gli interventi formativi in attuazione dell'art. 3 (Formazione per la qualificazione) e 4 (Formazione finalizzata al passaggio ad area superiore ed alla mobilità all'interno dell'area) dell'Intesa 20 luglio 2004, nonché di riconversione previsti dagli artt.48 lett.B), del CCNL 24 luglio 2003 e 50 del CCNI 21 dicembre 2005, con particolare attenzione al personale inidoneo utilizzato in altro profilo;
- gli appositi corsi di formazione da predisporre per l'attuazione dell'art.7 del CCNL 7 dicembre 2005 (Posizioni economiche per la valorizzazione professionale, da attivare con le procedure dell'articolo 48 del CCNL 24 luglio 2003).

2. Supporto ai processi di innovazione

- a. Le istituzioni scolastiche per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo d'istruzione, nell'ambito della propria autonomia, svilupperanno con le risorse assegnate, le azioni di formazione ritenute più pertinenti ai propri specifici bisogni formativi in relazione ai rispettivi piani dell'offerta formativa.
- b. Le singole istituzioni scolastiche potranno, altresì, autonomamente fruire delle opportunità formative offerte a livello nazionale e regionale, dalle università, dalle associazioni disciplinari e professionali, dagli enti accreditati, al fine di integrare ed adeguare agli specifici bisogni le proprie azioni formative.

3. Ulteriori obiettivi

Le risorse per la formazione saranno destinate a:

- a. Interventi formativi per il consolidamento della cultura dell'autonomia con specifico riferimento alla capacità di progettazione, gestione dell'organizzazione e autovalutazione;
- b. azioni formative volte al potenziamento delle competenze disciplinari, psico - pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca didattica, tra loro correlate ed interagenti, che costituiscono il profilo professionale degli insegnanti; tali interventi saranno prioritariamente rivolti al miglioramento degli apprendimenti di base;
- c. interventi formativi destinati ai docenti delle scuole dei due cicli di istruzione e formazione per l'orientamento contro la dispersione scolastica e il disagio; per la formazione continua degli adulti;
- d. interventi per lo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari con particolare riferimento alla formazione in lingua italiana, scienze e matematica, e per il potenziamento dell'educazione alla convivenza civile;
- e. interventi formativi col ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete, all'autoaggiornamento, attraverso la previsione, lo studio e la sperimentazione di particolari forme di attestazione e verifica delle competenze;

- f. interventi formativi per le diverse funzioni del personale docente e ATA correlate all'attività progettuale e gestionale dell'autonomia, alle esigenze derivanti dal riordino dell'amministrazione e alle nuove funzioni strumentali individuate negli istituti contrattuali;
- f. Interventi a sostegno dei docenti impegnati nell'integrazione degli alunni stranieri, dei docenti che operano nelle aree a rischio.
- g. iniziative per la promozione, la ricerca, la diffusione di modelli innovativi di formazione attraverso l'e-learning;
- h. iniziative di formazione, anche in collaborazione con i paesi dell'UE, sullo sviluppo della professionalità docente in ambiente e-learning, con particolare riferimento allo sviluppo dei processi di autonomia didattica -organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche, all'educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, alla cittadinanza europea ed alla scienza e tecnologia;
- i. azioni specifiche di monitoraggio che verifichino la qualità degli interventi formativi erogati.

A tal fine l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:

- a. Condurre periodiche indagini sull'uso da parte delle istituzioni scolastiche delle risorse destinate alla formazione, sui reali bisogni formativi del personale della scuola finalizzati alla promozione, alla messa in opera e alla generalizzazione di iniziative formative di effettiva ricaduta su tutte le scuole e sulle varie tipologie di personale, sia dal punto di vista dei contenuti che del modello formativo (art. 4, comma e, del CCNL 2002-2005).
- b. Attivare un monitoraggio - finalizzato all'individuazione di modalità, criteri, indicatori per un'analisi qualitativa dell'offerta formativa – da attuare mediante criteri e procedure scientifiche definite in sede di Osservatorio regionale, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, qualificati e accreditati.
- c. Sostenere forme innovative di interazione professionale anche attraverso molteplici combinazioni di strumenti telematici quali l'impiego di svariate forme di tecnologie didattiche e l'utilizzazione di tecnologie web.
- d. Favorire la conoscenza del valore aggiunto della formazione a distanza attraverso l'offerta di occasioni di formazione che privilegino modelli blended e integrati.
- e. Promuovere - in collaborazione con i Dirigenti dei C.S.A. - ad inizio di anno scolastico Conferenze informative, per ciascuna provincia, che abbiano come oggetto "il sistema della formazione" regionale, la Direttiva annuale sulla formazione, la presente contrattazione regionale e le proposte formative regionali e provinciali, dandone comunicazione alle OOSS provinciali.
- g. Garantire la divulgazione e la documentazione delle iniziative svolte dall'amministrazione periferica attraverso strumenti comunicativi differenziati (seminari, convegni, pubblicazioni, mezzi telematici), nonché la informazione in tempi utili per consentire la partecipazione del personale interessato, di tutte le iniziative promosse dall'Ufficio Scolastico regionale a cura dell'Ufficio VIII
- h. Promuovere collaborazioni con i soggetti che operano nel campo della formazione, accreditati e qualificati, ai sensi dell'art. 66 comma 6 del CCNL, nonché favorire la creazione di reti di scuole finalizzate alla formazione del personale.
- i. Curare la pubblicazione sul sito dell'USR del presente contratto e diffonderlo a tutte le istituzioni scolastiche autonome.

Art. 3

Criteri di ripartizione dei fondi

I fondi disponibili, assegnati all'USR Lombardia in base alla Direttiva n. 29 del 20 marzo 2006, ammontano a **€ 1.994.456,00**, cui vanno aggiunti **€ 274.755,00** destinati alla formazione sui temi relativi all'integrazione degli alunni con handicap.

La quota di **€ 1.994.456,00**, da destinare alla generalità del personale docente e ATA viene così ripartita:

- A) una quota di € 150.000,00 è accantonata per la realizzazione delle attività formative connesse agli obblighi contrattuali relativi ai docenti neoassunti;** tale quota – eventualmente integrata dalle scuole - verrà assegnata ai CSA in maniera proporzionale

al numero dei docenti da formare e previo calcolo del fabbisogno provinciale, eseguito sulla base dello “standard di costo” stabilito a livello regionale. Le somme saranno assegnate alle scuole “capofila” per la formazione, individuate dai CSA.

La rimanente quota di €1. 844.456, 00 sarà così suddivisa:

B) il 93 % alle singole unità scolastiche (€ 1.715.344,08), da destinare *prioritariamente* all’assolvimento degli obblighi contrattuali riguardanti la formazione del personale docente neoassunto e del personale ATA, come previsto dall’Art. 2, comma 1, realizzata sulla base del piano nazionale di formazione realizzato da INDIRE PuntoEdu.; per azioni di supporto e per le iniziative formative connesse allo studio dei processi di innovazione in atto nelle scuole di ogni ordine e grado, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze nell’insegnamento delle lingue straniere, dell’informatica, dell’italiano e delle discipline scientifiche; per l’interculturalità, l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua (L2) e l’integrazione degli alunni stranieri; per l’orientamento contro la dispersione scolastica e il disagio, per l’educazione alla convivenza civile.

La quota di cui al punto B) sarà assegnata ai Centri di Servizi Amministrativi

e da questi alle istituzioni scolastiche, secondo **il criterio oggettivo relativo al numero di docenti e di personale ATA in servizio nell’anno scolastico 2006/2007**

Le istituzioni scolastiche provvederanno a versare alle scuole “capofila” per la formazione la quota – corsista per la realizzazione dei corsi destinati agli “obblighi contrattuali” riguardanti il personale docente e ATA.

Le scuole, nell’ambito delle risorse ad esse assegnate, possono riconoscere e finanziare attività di autoaggiornamento deliberate dal collegio dei docenti nella misura prevista dalla D.M. 70 del 17.06.2002. A tal fine, in sede di contrattazione di scuola verrà definita la possibilità di accesso al rimborso nonché i criteri e le modalità di fruizione.

La Direzione Regionale fornirà, per iscritto, alle Organizzazioni Sindacali regionali il quadro sinottico delle risorse assegnate ai CSA , sulla base dei criteri sopra indicati

C) Il 7 % all’Ufficio scolastico regionale (€129.111, 92) per interventi di supporto alla professionalità docente, con particolare riguardo all’ampliamento delle opportunità professionali di formazione altamente qualificata, di studio e ricerca; per la promozione della cultura scientifica; per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni.

La quota di cui al punto C) verrà ripartita tra le varie iniziative regionali, sulla base della finalizzazione indicata al successivo Art. 4.

Art. 4

Finalizzazione delle iniziative di carattere regionale

I finanziamenti disponibili a livello regionale per la formazione (cap. 2147, e.f. 2006), unitamente ad ulteriori risorse che potranno essere messe a disposizione dal MIUR per settori specifici e dalle risorse previste dalla normativa vigente in materia, andranno ad alimentare una progettualità regionale, finalizzata ad *obiettivi strategici*

quali:

- il miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi;

- la cura professionale degli insegnanti e di tutto il personale della scuola, nella fase d'ingresso e lungo l'arco della carriera;
- la qualificazione e l'innovazione del sistema di formazione.

Al perseguimento degli obiettivi strategici concorreranno i soggetti che compongono il *sistema regionale della formazione* – scuole, Università, enti accreditati e qualificati di cui all'art. 7.

Le aree d'intervento – attraverso le quali realizzare gli obiettivi prefissati - sono individuate in:

- a) **Interventi di supporto al “sistema della formazione regionale”:** per l'implementazione di modelli di monitoraggio e valutazione della formazione - anche informatizzati – e per la realizzazione di iniziative di informazione; per azioni di diffusione regionale di buone prassi didattiche e formative, da realizzare anche in collaborazione con Università, IRRE ed enti accreditati e qualificati;
- b) **Progetti di rilevanza regionale:** per l'affinamento delle competenze professionali e di ricerca didattica finalizzati al miglioramento degli apprendimenti di base, con particolare riferimento all'italiano, alla matematica e alle scienze; per il sostegno a gruppi di ricerca e *community* professionali; per la promozione di progetti di formazione realizzati da reti di scuole, coerenti con gli obiettivi prioritari della Direttiva 29/2006.

Art. 5

Attività di formazione sui temi del sostegno H

I finanziamenti disponibili per la formazione sui temi dell'integrazione degli alunni disabili saranno orientati allo sviluppo di sensibilità e competenze professionali per il personale docente della scuola, e le iniziative realizzate saranno aperte anche al personale dirigente, ATA e alle altre figure di supporto.

Le risorse dedicate ammontano complessivamente ad **€274.755,00** e vengono così ripartite:

a) il 90 % (pari ad €247.280,00) da ripartire ai Centri Servizi Amministrativi, per iniziative da svolgere a livello territoriale, tramite reti, consorzi, centri servizi e risorse, per il personale impegnato nei processi di integrazione degli alunni disabili, a tal fine recuperando anche gli accantonamenti disposti negli esercizi precedenti.

La determinazione delle quote da assegnare ai singoli CSA avverrà secondo il seguente criterio: stabilita una quota pro capite secondo il numero dei docenti di sostegno in servizio della Lombardia, la quota di € 247.280,00 verrà distribuita ai CSA moltiplicando la quota base per il numero dei docenti di sostegno di ciascuna provincia in servizio nell'a.s. 2005/2006; la quota così ottenuta, previa informativa sindacale provinciale, verrà utilizzata dai CSA, sentiti i GLIP, per attività di formazione delle reti di scuole e per iniziative da realizzare con Università e con enti qualificati e accreditati.

b) il 10 % (pari ad € 27.475,00) all'Ufficio Scolastico Regionale per iniziative di carattere regionale volte a sperimentare nuovi modelli di formazione (in presenza e a distanza) rivolti in special modo ai docenti privi di specializzazione; a favorire e sostenere l'interazione professionale attraverso *community* di insegnanti di sostegno. Per la realizzazione delle finalità indicate i fondi saranno integrati dagli stanziamenti provenienti dalla Legge 440/97 (cap. 2198 e.f. 2005).

Art. 6

Rendicontazione

Al fine di ottimizzare l'erogazione delle risorse, gli impegni di spesa delle istituzioni scolastiche, concernenti le attività di formazione, dovranno essere puntualmente rendicontati, tramite i C.S.A., all'Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VIII Formazione e aggiornamento del personale della scuola – che provvederà a darne immediata comunicazione all'Osservatorio regionale ed alle Organizzazioni Sindacali regionali.

In caso di mancata rendicontazione o di giacenze inutilizzate e non impegnate, le relative somme verranno detratte dalle erogazioni alle scuole a partire dall'e.f. 2006.

Art. 7

Osservatorio sulla formazione del personale della scuola

L'Osservatorio - costituito ai sensi del CCDR 2002 - è un organismo con funzioni essenzialmente tecniche e consultive, pariteticamente composto da esperti regionali-nel campo della formazione indicati dalle parti (5 per l'amministrazione tra cui il coordinatore e 5 per le OO.SS.) e ad esso sono affidati compiti di raccordo regionale tra tutti i soggetti regionali e provinciali che si occupano di formazione al fine della progettazione di un piano coerente organico e unitario di interventi formativi a livello regionale. Detto organismo opera in stretta sintonia con l'Ufficio VIII - Formazione e aggiornamento del personale della scuola.

Compiti dell'Osservatorio sono quelli di seguire lo svolgimento delle azioni formative che si svolgono sulla base dei criteri del presente accordo (obiettivi, sedi, tempi, personale interessato) e di avanzare proposte e suggerimenti per la contrattazione regionale.

L'Osservatorio è coordinato dal dirigente dell'Ufficio VIII - Formazione e aggiornamento del personale della scuola

L'Osservatorio si potrà avvalere anche del supporto tecnico dell'IRRE; potrà attingere alle risorse della formazione assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per realizzare – con il supporto dei CSA - indagini sull'uso da parte delle scuole delle risorse destinate alla formazione, alla messa in opera e alla generalizzazione di iniziative formative innovative e di effettiva ricaduta dal punto di vista sia dei contenuti, sia del modello formativo.

L'Osservatorio concorre alla definizione di

- “Linee guida per la formazione del personale della scuola in Lombardia” e di iniziative di informazione e diffusione delle opportunità formative disponibili per le scuole (siti web, sportelli, pubblicazioni, ecc.); (azione di *indirizzo*)

- linee di incremento e sostegno a strutture e organismi deputati a verificare e orientare la formazione del personale della scuola (azioni di *monitoraggio*)

- criteri di determinazione degli standard organizzativi e dei livelli di qualità delle iniziative, nonché di misurazione degli esiti della formazione (ricaduta) sull'attività didattica (azioni di *valutazione*)

L'Osservatorio viene impegnato a studiare ed individuare modalità di riconoscimento di crediti formativi al personale docente e ATA:

Art. 8

Soggetti accreditati e qualificati

Il “sistema regionale della formazione” si definisce come un insieme interagente di soggetti accreditati e qualificati, che assumono ruoli e svolgono funzioni per la formazione e la qualificazione del personale della scuola. Vanno valorizzate le responsabilità e le competenze di ciascun soggetto, con riferimento all'IRRE, alle Università, alle istituzioni scientifiche, alle associazioni professionali e disciplinari, alla rete delle autonomie locali.

Il rapporto con le Università sarà potenziato anche mediante la valorizzazione e la pubblicizzazione dei protocolli d'intesa esistenti, finalizzati a garantire un rapporto di partnership funzionale alle esigenze della scuola, con particolare riguardo alla formazione in ingresso dei docenti.

Il ruolo dell'associazionismo professionale per la qualificazione e il miglioramento della professionalità degli insegnanti sarà stimolato attraverso protocolli di intesa con le associazioni professionali operanti a livello regionale, con le associazioni di disciplina e con altri soggetti ed agenzie riconosciute sulla base della Direttiva 90 del 1° dicembre 2003, e ai sensi dell'art. 66 del CCNL/2003.

I soggetti che offrono formazione accreditati o qualificati ai sensi della D.M. 177/2000 (D.M. n. 90/2004), ai sensi dei commi 4, 5, 6, 7 dell'art. 66 del CCNL/2003 possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 66, comma 6 del CCNL/2003 le parti concordano che, in relazione agli obiettivi formativi definiti dal presente contratto, l'amministrazione - mediante comunicazione formale ai soggetti di cui al

precedente comma - procederà all'informazione finalizzata al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. I progetti presentati saranno valutati dall'Osservatorio di cui all'articolo 6.

Sarà curata dall'USR la pubblicizzazione delle iniziative di formazione realizzate a livello regionale dai vari soggetti, attraverso modalità e strumenti comunicativi differenziati (seminari, convegni, pubblicazioni, mezzi telematici).

Art. 9 Durata del contratto

Il presente contratto ha validità sino alla stipula del successivo contratto decentrato regionale, esso potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato regionale sulle relazioni sindacali.

Art. 10 Conciliazione

In caso di controversie circa l'applicazione del presente contratto, sulla base di motivata richiesta scritta da parte del rappresentante sindacale, l'Ufficio Scolastico regionale convocherà le parti in causa entro 5 giorni, per la procedura di conciliazione che si concluderà entro 10 giorni dalla convocazione.

La procedura si concluderà con un verbale d'intesa che verrà inviato a cura dell'Ufficio Scolastico regionale a tutte le istituzioni scolastiche. Durante l'espletamento dei tentativi di conciliazione, l'amministrazione si astiene dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

Art. 11 Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità dell'accordo stesso. Di tale ulteriore accordo verrà data tempestiva informazione a tutte le istituzioni scolastiche.

Milano, 14/06/2006

Per la Direzione Scolastica Regionale

F. to Dott. Zenga

F. to Dott.ssa Milani

Fle Cgil Lombardia

F.to Grimaldi per C. Barachetti

Cisl scuola Lombardia

F.to Colombini per R. Capelli

Uil scuola Lombardia

F.to L.Piccoli

Snals - Confsal

F.to A. Dutto

Gilda

F. to Scebba